



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

N° 3 DEL 16-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **09:20** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle
Il/le **person**e dei Signori:

	Presenti	Assenti
PANICONI Michele	P	
Bosi Marcello	P	
Zelli Rita	P	
Pelagotti Barbara	P	
Mencarelli Emanuele	P	
Rosignoli Francesco	P	
Rossi Emanuele	A	
Perazzi Veronica	P	
Onofri Luigino	P	
Marchetti Alessandro	P	
Damiani Andrea	P	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Giuseppe Basile**

Il Sindaco, **Michele PANICONI** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU – TASI e TARI;

VISTO l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: *“a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);”;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28-03-2019 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11-05-2015 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01.01.2015;

VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati.

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale.

Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

Visto che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che l'**Ente Territorialmente Competente** deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria

competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi".

Dato atto che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

VISTO l'art. 107 commi 4 e 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recitano:

comma 4 "il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020".

comma 5 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

TENUTO conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni";

STABILITO che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2020.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti, nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile si assume per tutte le classi di superfici, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia pari ad uno.

CONSIDERATO che, per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

RICHIAMATO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;

VISTI i prospetti allegati che riportano le misure delle tariffe per l'anno 2020 rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto sindacale n. 3/2020 che ha disciplinato, ai sensi del D.L. 18/2020 "Cura Italia" così come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, lo svolgimento del consiglio comunale in video conferenza;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- 3) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
- 4) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2021 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

COMUNE DI RIVODUTRI

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n

3

16/05/2020

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2020

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Totale
		Euro/mq Anno	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	0,97	3,32	4,29
T0102	Campeggi distributori di carburanti	1,24	4,26	5,50
T0103	Stabilimenti balneari	0,91	3,14	4,05
T0104	Esposizioni autosaloni	0,72	2,46	3,18
T0105	Alberghi con ristorante	2,19	7,09	9,28
T0106	Alberghi senza ristorante	1,24	4,28	5,52
T0107	Case di cura e riposo	1,41	4,85	6,26
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,60	5,30	6,90
T0109	Banche ed istituti di credito	0,78	2,67	3,45
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,61	5,55	7,16
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	1,76	6,03	7,79
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,47	4,68	6,15
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,74	5,97	7,71
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,29	4,44	5,73
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,47	3,90	5,37
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	2,45	8,39	10,84
T0117	Bar caffè pasticceria	2,88	7,26	10,14
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	3,90	6,65	10,55
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,26	7,78	10,04
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	13,22	16,28	29,50
T0121	Discoteche night club	2,32	6,67	8,99

COMUNE DI RIVODUTRI

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 3

del 16-05-2020

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

- 1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
- 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
			Euro/mq Anno	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,20	56,34
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,23	98,60
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	0,25	126,77
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	0,27	154,94
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	0,29	204,24
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	0,30	239,45

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA
			Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,20
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,23
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	0,25
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	0,27
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	0,29

T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	0,30
-------	-------------------------	----	------

COMUNE DI RIVODUTRI

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
				Euro/mq Anno	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	NON RESIDENTE	1	0,20	56,34

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA
				Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	NON RESIDENTE	1	0,20

- 5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1 gennaio 2020, è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 6) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2020 in due rate:
 - la prima entro il **30 GIUGNO 2020**
 - la seconda entro il **25 AGOSTO 2020**, ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mediante il modello di pagamento F24;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, componente TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 11-05-2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;
- 8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
- 9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Parere Regolarita' tecnica

Data 08-04-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Ildeana Lodovici



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il **Residente**
Michele PAMICONI

Il **Segretario Comunale**
Giuseppe Basile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente Delibera

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale (www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 05.06.2020 e registrata alla posizione Albo n° 145 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Il **Responsabile del Servizio**
Antonella Conti

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente Delibera

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)
- E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).
- E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio

Rivodutri Li